

Accertamento sintetico. Le strategie dei contribuenti per dimostrare che i fondi utilizzati non sono stati nascosti al fisco

Più rischi sul tax planning familiare

L'erario accetta come spiegazione il ricorso ad aiuti dai parenti

Angelo Busani

Il nuovo accertamento sintetico mette in difficoltà il tax planning familiare. Il timore è di ricevere in futuro preavvisi sul tipo di quelli che stanno arrivando in queste ore ai contribuenti. Capita, per esempio, molto spesso nella contrattazione immobiliare che l'acquirente di un bene non coincida con il soggetto che ne paga il prezzo (ma anche l'acquisto

di altri beni, diversi dagli immobili, come auto, natanti, aeromobili, azioni o quote di società, altri strumenti finanziari, non sfugge a questa prassi): si tratta, per esempio, di genitori che comprano la casa al figlio o ne pagano le rate di mutuo; del coniuge titolare di redditi che li usa per intestare l'immobile a sé e all'altro coniuge o al convivente, privo invece di redditi. Spesso, chi ha redditi consistenti ha poca propensione a intestarsi questi beni. In taluni casi le ragioni sono di tipo "protettivo", per evitare che i beni siano "aggraviati" dalle pretese dei creditori. In altri casi, con l'intestazione a nome altrui si perseguono finalità di tax planning ereditario: talora si preferisce un'immediata intestazione agli eredi, per esorcizzare la pa-

ura del prelievo a titolo di imposta di successione. Se mille sono le motivazioni che si possono presentare, il loro comune denominatore è quello di un disallineamento tra chi paga il prezzo e chi si intesta i beni acquistati. Quali cautele occorrono per prepararsi ad affrontare l'eventualità che il fisco richieda al soggetto privo di redditi o di patrimonio spiegazioni sulla provenienza delle risorse finanziarie occorse per pagare l'acquisto di un bene di valore? La risposta è che quando si dispone di giustificazioni sufficienti circa la lecita provenienza del denaro impiegato, non bisogna avere timore: l'unica avvertenza è quella di conservare la documentazione idonea a fronteggiare richieste di spiegazione che provengano dal

fisco. Se il marito paga l'appartamento intestato alla moglie e usa denaro legittimamente guadagnato (e fiscalmente dichiarato), è sufficiente tenere nota del movimento bancario dal conto del padre a quello del figlio oppure dal conto del padre a quello del venditore. Se il padre paga le rate del mutuo del figlio, anche in questo caso è opportuno tenere nota dei giroconti padre/figlio o padre/banca. La regola d'oro da seguire è che il trasferimento di denaro avvenga sempre in modo tracciabile e documentabile. In effetti, ad avvalorare la tesi sostenuta dalla nuova formula dell'articolo 38 del Dpr 600/1973 non prevede più limiti alle prove contrarie che può utilizzare il contribuente per vincere la presunzione semplice.

La prova documentale è però, nei casi qui considerati, necessaria anche se il nuovo testo non parla più di "documentazione idonea". L'amministrazione (circolare 49/E/2007) riconosce che al contribuente è permesso di "giustificare" le proprie spese indicando al Fisco un perimetro più ampio della sua sfera individuale (e cioè quello della sua famiglia), entro il quale l'amministrazione possa trovare la fonte reddituale che ha permesso la spesa per l'acquisto rivelatore della sua presunta capacità contributiva. Dice infatti la circolare che l'ufficio accertatore deve tenere in considerazione gli elementi desumibili da eventi (ad esempio, l'effettuazione di atti di disinvestimento patrimoniale oppure il ricevimento di eredità e do-

nazioni) i quali abbiano avuto come protagonisti il coniuge e gli "altri familiari" del contribuente e che possono aver contribuito alle spese-indice di capacità contributiva. A tale riguardo, nella valutazione della complessiva situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare. Una preconstituzione difensiva di questo genere protegge la posizione del contribuente acquirente del bene, ma sposta l'indagine sul soggetto che ha finanziato l'acquisto, il quale dovrà dimostrare la fonte del reddito.

Il quadro

01 | LA PROVA RICHIESTA
L'articolo 38 del Dpr 600 del 1973 prevede che l'ufficio può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile

02 | LA FAMIGLIA
L'agenzia delle Entrate accetta la giustificazione dimostrando l'aiuto da parte dei familiari (circolare 49/E del 9 agosto 2007). Il fisco prevede infatti che «nell'ambito della valutazione della complessiva

situazione economica della famiglia frequentemente gli elementi indicativi di capacità contributiva rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti il nucleo familiare»

03 | LA TRACCIABILITÀ
In ogni caso non basta dimostrare che nella famiglia ci sono redditi sufficienti, per vincere la prova prevista dall'articolo 38 del Dpr 600. Si pone allora l'esigenza di fare in modo che i trasferimenti di denaro tra i diversi soggetti interessati avvengano sempre in modo tracciabile e documentabile. Anche se infatti la facoltà di prova con la nuova formulazione della norma è più ampia, occorre in ogni caso dare una dimostrazione dell'origine effettiva dei fondi utilizzati

Il problema. Ma resta il rebus sulle altre liberalità

Niente prelievo sulla donazione per gli immobili

In tema di giustificazione davanti al fisco del possesso dei fondi utilizzati per acquisti di notevole importo, si pone spesso la questione se, quando il padre paga il prezzo dovuto dal figlio che si intesta un immobile, si tratti o meno di una donazione e se è dovuta la relativa imposta.

Sotto il profilo civilistico, nell'ipotesi di pagamento del prezzo dovuto da altri si ha in effetti, nella maggior parte dei casi, una vera e propria donazione. In particolare si tratta di una donazione "indiretta", cioè posta in essere non con un atto formale di donazione (per il quale occorre l'intervento del notaio), ma con un comportamento (il pagamento del prezzo, appunto) che raggiunge il medesimo effetto della donazione, vale a dire l'incremento patrimoniale del donatario e il correlativo deperimento del patrimonio del donante. Donazione indiretta può essere anche la immissione di denaro in un conto bancario, intestandolo o cointestandolo a un soggetto diverso da quello che vi effettua la provvista (Cassazione, 10 aprile 1999 n. 3499).

In base agli articoli 737 e 809 del Codice civile, le donazioni "indirette" sono trattate identicamente alle donazioni "formali", in particolare sotto il profilo della tutela degli eredi legittimari e quindi sotto il profilo della collazione e della riduzione per lesione della quota di legittima.

Dal lato fiscale, vi è da consi-

derare, per un verso, che nell'articolo 1, comma 4-bis, del Dlg 346/1990 (il testo unico dell'imposta di successione) è sancita la tassazione delle donazioni indirette con l'imposta di donazione; ma, d'altro canto, vi è da sottolineare che il medesimo comma dichiara l'imposta di donazione non applicabile «alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione» quando si tratti di «liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto».

In altri termini, non si ha imposta di donazione se ricorrono i seguenti presupposti:

■ si deve trattare di donazioni "collegate" (ad esempio: la dazione da padre a figlio è chiaramente rivolta a pagare il prezzo dovuto dal figlio) al "trasferimento" o alla "costituzione di diritti immobiliari" oppure al "trasferimento di aziende" (e quindi, ad esempio, non nel caso di trasferimento di beni mobili o di quote di partecipazione al capitale di società);

■ per tali atti «sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto», e quindi non nel caso in cui si tratti di atti, fuori campo Iva, per i quali sia dovuta l'imposta di registro in misura fissa.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Dall'avviso alla cartella

La compensazione non taglia la penalità

MILANO

Nel caso di impugnazione di una cartella relativa alla riscossione Irpeg, accertata con un precedente avviso di accertamento non contestato, e delle relative sanzioni per infedele dichiarazione, la penalità è dovuta a prescindere dalla circostanza che l'imposta non dichiarata vada poi effettivamente riscossa oppure debba essere compensata con crediti rinvenienti dalla definitiva stabilizzazione di perdite fiscali precedenti. Il principio di diritto è affermato dall'ordinanza 13014/2011 della Corte di cassazione depositata ieri, 14 giugno.


La sentenza muoveva da un caso nel quale i giudici di merito, avevano annullato una cartella di pagamento relativa all'anno 1998, contenente l'Irpeg non versata e le sanzioni connesse, perché il debito verso l'Erario contenuto nella cartella era stato compensato con crediti fiscali derivanti da perdite relative all'anno 1994. Una volta che era stata riconosciuta la compensazione, avevano argomentato i giudici tributari, «non risultava più do-

vuta alcuna imposta». La tesi era stata condivisa sia dai giudici di primo grado che da quelli di appello.

La Cassazione ha invece ritenuto manifestamente fondate le censure mosse dall'amministrazione finanziaria a questa tesi. La disciplina dettata dall'articolo 1 del decreto legislativo 471/1997, per i giudici di legittimità, «è intesa a prevenire la presentazione da parte dei contribuenti di dichiarazioni infedeli; conseguentemente le corrispondenti sanzioni, di natura amministrativa, sono da riconnettersi al solo dato obiettivo della dichiarazione di un reddito inferiore». Una volta che viene accertato il debito verso l'erario e si passa alla riscossione, la modalità con cui questa avviene (nel caso specifico la compensazione con un debito pregresso), non può avere la conseguenza di annullare la sanzione che invece resta collegata al minore imponibile a suo tempo dichiarato.

An.Cr.

COM www.ilssole24ore.com/norme
Il testo della sentenza



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

GARANZIE TIPICHE E ATIPICHE NEGLI ISTITUTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA: RISCHI PER LE BANCHE

Milano, 6 e 7 luglio 2011 - Hotel Hilton

PRIMA GIORNATA: mercoledì 6 luglio 2011

GARANZIE TIPICHE E ATIPICHE NEI PIANI ATTESTATI E NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE

Le garanzie nei piani attestati

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Ordinario di Diritto Commerciale, Università del Piemonte Orientale
Avvocato in Torino e Milano

Le garanzie negli accordi di ristrutturazione

Pres. Alida Paluchowski

Presidente della Sezione Fallimenti ed Esecuzioni, Tribunale di Monza

Riconoscimento delle garanzie e riconoscimento della prededuzione nel concordato e nell'accordo di ristrutturazione: il rapporto tra cause legittime di prelazione e il diritto alla prededuzione nella procedura e nell'eventuale successivo fallimento

Prof. Avv. Bruno Inzitari

Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato, Università di Milano-Bicocca

L'esonerazione da revocatoria delle garanzie nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione

Dott. Bruno Conca - Giudice Delegato presso il Tribunale di Torino

Contenuto e ruolo dell'attestazione

Dott.ssa Stefania Chiaruttini - Dottore Commercialista

Dott. Mauro Vitiello - Magistrato della Sezione Fallimentare, Tribunale di Milano

Garanzie reali tipiche: ipoteca e pegno

Notaio Francesco Maragliano - Notaio in Milano

Garanzie reali atipiche

Prof. Avv. Giovanni Stella

Ordinario di Diritto Privato, Università di Pavia
Docente di Diritto Privato, Università L. Bocconi di Milano

Le garanzie personali

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di Diritto Privato Comparato, Università degli Studi di Milano
Avvocato in Milano e Roma

Modifica o novazione delle garanzie e rischi in caso di fallimento

Avv. Giorgio Tarzia - Giorgio Tarzia e Associati Studio Legale

Contratti di garanzia finanziaria ex D. Lgs. 170/2004

Cons. Luciano Panzani

Presidente del Tribunale di Torino

Le garanzie nell'ambito della cosiddetta nuova finanza

Dott. Giovanni La Croce - Dottore Commercialista

Le garanzie a scopo "segregazione" del patrimonio del debitore in crisi a tutela dei creditori

Prof. Avv. Andrea Gemma - Associato di Diritto Privato, Università di Palermo

SECONDA GIORNATA: giovedì 7 luglio 2011

LE GARANZIE NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Garanzie in funzione del piano concordatario

Cons. Francesco Donato

Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Torino

Le garanzie in esecuzione del piano concordatario

Avv. Alessandra Giovetti

Dipartimento Litigation/Insolvency - Gianni, Origoni, Grippo & Partners

Garanzie e classi nel concordato

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

Giudice del Tribunale di Como

LE GARANZIE IN FUNZIONE DI "CONTROLLO" NEI PIANI ATTESTATI, NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Gli strumenti di monitoraggio e controllo accordati ai creditori

Avv. Riccardo Agostinelli

Partner, Responsabile Dipartimento Finance, LATHAM & WATKINS

I controlli giudiziari e legali "in funzione di garanzia" della riuscita del piano

Cons. Benedetto Paternò Raddusa

Giudice del Tribunale di Catania

Garanzie atipiche per l'adempimento del piano

Prof. Avv. Maurizio Sciuto

Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Macerata

RISCHI PENALI DELLE GARANZIE NEI VARI ISTITUTI DI SOLUZIONE DELLA CRISI

Garanzie e bancarotta preferenziale

Cons. Giangiacomo Sandrelli

Sezione V Penale e Membro Sezioni Unite Penali, Corte di Cassazione

Garanzie e aggravamento del dissesto

Avv. Giovanni Paolo Accinni

Accinni Avv. Giovanni Paolo Studio Legale

Garanzie e reati di bancarotta fraudolenta

Cons. Renato Bricchetti

Presidente del Tribunale di Lecco

Finanziamenti nella crisi d'impresa e regime tributario

Notaio Angelo Busani

Notaio in Milano

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:

PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123
www.paradigma.it - info@paradigma.it

Al termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.